

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 090/CFA

(2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 039/CFA- RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 2018

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI € 200,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14025/401 PFI 17-18 CS/GB DEL 19.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 24 del 6.9.2018)

L'AP Turris ASD, con atto del 3.10.2018, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il Comu. Uffi. n. 24 del 6.9.2018. Con tale decisione, a seguito del deferimento della ASD disposto dalla Procura con atto del 25.6.2018 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per il fatto che erano stati impiegati nell'anno 2015 in gare di Campionato alcuni calciatori di cui era stato omesso regolare tesseramento, sono state inflitte all'AP Turris ASD le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica e dell'ammenda di € 200,00.

Con il ricorso viene eccepito che non possa imputarsi alcuna responsabilità per le violazioni commesse alla reclamante, essendo la stessa da ritenersi estranea ai fatti, in quanto operante solo dal 2017 a seguito della fusione intercorsa tra la ASD Pietro Abbate, per la quale ha agito la dirigenza incolpata per le violazioni sanzionate, e la società Miano, e quindi dovendosi ritenere sussistente una situazione di mera continuità formale tra la AP Turris ASD e la ASD Pietro Abbate; in via subordinata viene richiesta una riduzione della sanzione irrogata in ragione dell'applicazione dell'istituto della continuazione, in particolare con quanto disposto nel Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017.

I motivi di ricorso non hanno fondamento. In primo luogo non è possibile qualificare nei termini esposti nel ricorso il rapporto dell'AP Turris con l'ASD Pietro Abbate, dando vita una operazione di fusione per regola generale a una vicenda di successione universale tra persone giuridiche che comporta il subentro del soggetto di nuova costituzione nei rapporti e nelle posizioni giuridicamente rilevanti dei soggetti precedentemente attivi.

Ma non può essere accolto neanche il motivo presentato in via subordinata, essendo stato l'istituto della continuazione per la fattispecie indicata nel ricorso già in realtà applicato nella decisione qui appellata, né risultando esservi spazio per una diversa valutazione di quanto già statuito in merito dal Tribunale Federale Territoriale.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AP Turris ASD di Torre Del Greco (NA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ ACD TREVISO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL SIG. VISENTIN LUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 900,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9488/369 PFI 17-18 CS/GR/PP DEL 3.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 31 del 3.10.2018)

Il reclamo della A.C.D. Treviso, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale Veneto su deferimento da parte del Procuratore Federale del 27.6.2018, è diretto in via principale alla revoca della sanzione dell'inibizione di mesi nove inflitta al Sig. Visentin Luca e alla revoca della sanzione di due punti di penalizzazione e alla riduzione della sanzione dell'ammenda a € 100,00 entrambe inflitte alla A.C.D. Treviso. In subordine, per quanto riguarda il Sig. Visentin Luca, la riduzione della sanzione dell'inibizione a mesi uno per la mancata partecipazione alle audizioni presso la Procura Federale; quanto alla A.C.D. Treviso che la sanzione dei due punti di penalizzazione sia applicata non al campionato in corso ma a quello 2017/2018 durante la vigenza del quale sarebbero avvenuti i fatti contestati.

In particolare, nel reclamo si deduce che il Presidente della A.C.D. Treviso sarebbe rimasto completamente estraneo alla vicenda della firma apocriфа del giocatore Bolchi Matteo sul modello per il tesseramento in quanto tutta l'operazione (scannerizzazione della sottoscrizione del calciatore precedentemente apposta in calce all'accordo economico tra lo stesso e la A.C.D. Treviso e successiva apposizione della scansione sul modello per il tesseramento) sarebbe stata effettuata da altri soggetti, probabilmente il Segretario della Società o il Sig. Silvano Blanditi, le uniche due persone in possesso della password FIGC necessaria per operare il tesseramento. Tutto ciò sarebbe avvenuto ad assoluta insaputa da parte del Presidente. A supporto di questa versione dei fatti i reclamanti hanno prodotto in allegato al ricorso lo stralcio della conversazione tramite gruppo Whatsapp tra il Segretario della Società, il Sig. Silvano Blanditi e l'ex allenatore della A.C.D. Treviso. Dalla suddetta documentazione risulta che il Presidente della Società non ha partecipato alla conversazione tramite gruppo Whatsapp. Sempre nel reclamo si precisava che il Presidente, il Sig. Visentin Luca, non si era presentato alle audizioni presso la Procura Federale per le seguenti ragioni: le prime due volte per ragioni di salute e la terza perché aveva dato mandato a comparire al Segretario della Società, il quale si era poi dimenticato di dovervi partecipare.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, sembra del tutto infondato per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti da parte dei reclamanti. Appare infatti inverosimile che il Presidente della Società sia rimasto del tutto estraneo all'operazione posta in essere dal Segretario della stessa Società e da altre persone, uno dei quali era tra l'altro il precedente allenatore della squadra. Del tutto inverosimile appare anche la giustificazione addotta per la mancata partecipazione del Presidente Visentin alle audizioni presso la Procura Federale: come si fa a ritenere credibile che il Presidente avrebbe incaricato il Segretario di partecipare alla terza audizione e che quest'ultimo se ne fosse dimenticato? Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, appare del tutto condivisibile la motivazione della decisione di primo grado. Al tempo stesso, ritiene questa Corte Federale di Appello che la sanzione dell'inibizione a mesi nove inflitta al Presidente della Società sia eccessiva alla luce dei fatti contestati e alle sanzioni inflitte per comportamenti analoghi da parte di altri tesserati. Conseguentemente, appare equo ridurre la sanzione dell'inibizione da mesi nove a mesi sei per quanto riguarda il Presidente Sig. Luca Visentin, mentre per il resto va confermata la decisione di primo grado, sicché, per quanto riguarda la A.C.D. Treviso, rimangono ferme le sanzioni della penalizzazione di punti due da scontarsi nel campionato 2018/2019 in corso, nonché la sanzione dell'ammenda di € 900,00. L'accoglimento ancorché solo parziale del reclamo, con conseguente annullamento parziale della decisione del Giudice di primo grado, comporta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ACD Treviso di Treviso (TV), riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SANPAIMOLA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. ANDREGHETTI ANSELMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DEL C.U. N. 1 LND DELL'1.7.2017;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. DI CAMILLO FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DEL C.U. N. 1 LND DELL'1.7.2017;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13537/889 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 15.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 8 del 29.8.2018)

1.- Con atto del 15 giugno 2018, la Procura Federale deferiva nanti il Tribunale Federale Territoriale -Comitato Regionale Emilia Romagna- (testualmente):

“a) ANDRAGHETTI Anselmo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore la Società ASD Sanpaimola, delle violazioni dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n.1 del 1.07.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2017-2018, e dei richiamati Decreti del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport del 24.04.2013 e del 26.06.2017, per aver omesso di vigilare sulla effettiva presenza presso il campo sportivo frazione Ponticelli ubicato ad Imola in via Sbagà, in uso al settore giovanile della propria Società, del necessario defribillatore semiautomatico, che in occasione dell'evento del 15.12.2017 ha impedito che il giovane calciatore signor Giacomo Chelli venisse prontamente soccorso con l'ausilio di tale apparecchiatura salvavita;

“b) DI CAMILLO Franco, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile e Vice Presidente della Società Sanpaimola, delle violazioni dell'art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n.1 del 1.07.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2017-2018, e dei richiamati Decreti del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport del 24.04.2013 e del 26.06.2017, per aver consentito lo svolgimento di attività sportiva presso il campo sportivo frazione Ponticelli ubicato in via Sbagà, in uso al settore giovanile della propria Società, in assenza della dotazione del necessario defribillatore semiautomatico, che in occasione dell'evento del 15.12.2017 ha impedito che il giovane calciatore signor Giacomo Chelli venisse prontamente soccorso con l'ausilio di tale apparecchiatura salvavita;

“c) ASD SANPAIMOLA, per responsabilità sia soggettiva sia oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché ai propri tesserati.”

Nella riunione del 27 agosto 2018 il citato Tribunale Federale Territoriale accoglieva il deferimento e, per l'effetto, infliggeva ad Andregghetti Anselmo, la sanzione di tre mesi di inibizione; a Di Camillo Franco, la sanzione di sei mesi di inibizione; alla società ASD SAMPAIMOLA, l'ammenda di Euro mille.

La decisione era pubblicata nel C.U. n.8 del 29 agosto 2018.

2.- Con atto del 3 settembre 2018, tutti i tre soggetti sanzionati hanno proposto gravame avverso questa decisione, sulla base di quattro motivi, impugnando e contestando quanto sostenuto dal giudice a quo e chiedendo di essere prosciolti, perché non responsabili di quanto loro ascritto.

Nella riunione del 24 ottobre 2018, fissata per la discussione, incartate le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il reclamo è infondato.

a) Con il primo motivo i reclamanti lamentano la mancanza di prove in ordine alla contestazione, deducendo che sarebbe stato necessario indagare sulle effettive cause del decesso del giovane calciatore, verificando se nella circostanza sarebbe stato utile utilizzare il defibrillatore, considerati i sintomi registrati al riguardo.

La doglianza non coglie nel segno, atteso che il procedimento non si è fatto carico e non doveva farsi carico di accertare le cause del decesso, avvenuto dopo il ricovero del giovane atleta in ospedale, esulando il tema dal perimetro tracciato dalla Procura Federale nel suo atto di deferimento, come peraltro precisato dal Tribunale nella decisione qui impugnata.

b) Con il secondo motivo, poi, si sostiene che non sarebbe stata acquisita la prova in ordine all'omissione contestata, omettendo di considerare che, interpellato al riguardo in data 6 aprile 2018, l'allenatore Lunati Matteo riferiva di aver verificato, nell'immediatezza dell'infausto evento, che nel suo spogliatoio il defibrillatore non c'era, il che si coniuga con quanto dichiarato dal Di Camillo che, interrogato sulla medesima circostanza, specificava di aver "nascosto" il citato macchinario (così testualmente) *"accanto ad una cassetta medica e non vista per evitare che qualcuno se ne appropriasse o lo manomettesse. Non ricordo di aver comunicato all'allenatore Lunati Matteo l'esistenza di detto defibrillatore"*.

E' di tutta evidenza che la prova in proposito sia stata ampiamente acquisita, sicché il motivo in esame non ha pregio alcuno.

c) Con il terzo motivo, inoltre, i reclamanti eccepiscono la mancata analisi degli specifici ruoli dei soggetti coinvolti, contestando la sanzione comminata al Presidente che, in base ai compiti distribuiti all'interno del sodalizio, non si occupava del settore giovanile ma solo della prima squadra.

Considerato che la distribuzione dei compiti attiene esclusivamente all'organizzazione interna e non rileva nei rapporti con i Terzi, consegue che l'eccezione appare un fuor d'opera e, quindi, è priva di fondamento.

d) Con il quarto ed ultimo motivo i reclamanti si dolgono di un'errata interpretazione della norma di riferimento, sostenendo che non sussista uno specifico obbligo di dotazione fissa del defibrillatore per i campi di allenamento delle formazioni giovanili appartenenti a società dilettantistiche.

Il Tribunale ha affrontato compiutamente tale aspetto, sostenendo fondatamente che il bene tutelato (la vita) impone di ripudiare ogni diversa interpretazione che possa in qualche modo affievolire la sua applicazione, sterilizzando così l'obiettivo perseguito dal Legislatore di assicurare la più ampia tutela al bene costituzionalmente tutelato.

Appare risolutivo, in tema, l'obbligo imposto dal Decreto del Ministero della salute del 26 giugno 2017, ove all'art. 2 si impone alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di accertare, prima dell'inizio delle attività la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto, la sua regolare manutenzione e il suo funzionamento per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati: l'aver omesso tali adempimenti integra le violazioni ascritte nella decisione in scrutinio, sicché anche questo motivo, in conseguenza, risulta infondato.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sanpaimola di Conselice (RA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PIAZZA MICHAEL JOSEPH, PHILIPAKOS TED E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 181/1361 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 18/TFN del 25.9.2018)

1.- Con atto del 6 luglio 2018, la Procura Federale deferiva nanti il Tribunale Federale i soggetti di cui in appresso, per rispondere (testualmente).

"1.- PIAZZA Michael Joseph, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Calcio Reggiana 1919 SpA, della violazione dell'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, a mezzo di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della società da lui rappresentata e riportata sul quotidiano "il Resto del Carlino-Ferrara" in data 05/06/2018, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell'arbitro della gara Robur Siena-Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso anche quella propria dell'istituzione federale nel suo complesso considerato; nel citato

comunicato stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ^ieri sera non ho potuto commentare perché dovevo tornare a casa con i miei figli, mi dispiace che abbiamo dovuto assistere a tale corruzione e incompetenza. Sono profondamente disgustato e arrabbiato. Sono veramente dispiaciuto per i nostri tifosi, loro non meritano questo. E' davvero un giorno triste per l'Italia e il calcio italiano. Non capirò mai come alcuni individui sporchi e corrotti riescano a rendere una cosa tanto bella, così ripugnante e brutta. Sono nauseato^”.

“2.- PHILIPAKOS Ted, all'epoca dei fatti amministratore delegato e Chief Executive Officer (CEO) della società Associazione Calcio Reggiana 1919 SpA, della violazione dell'art. 1bis, comma 5, e dell'art.5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un twett pubblicato sul proprio profilo del social network twitter e riportato sul quotidiano “il Resto del Carlino – Ferrara” in data 05/06/2018, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell'arbitro della gara Robur Siena-Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso anche quella propria dell'istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato twett, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ^A Robbery. A complete disgrace. All of italian football should be embarrassed @FIGC (Un furto. Una roba disonorevole. Tutto il calcio italiana dovrebbe scandalizzarsi @FIGC)^”;

“3.- NAPOLI Aiman, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Associazione Calcio Reggiana 1919 SpA, della violazione dell'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, a mezzo di un post pubblicato sul proprio profilo del social network facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell'arbitro della gara Robur Siena- Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso anche di quella propria dell'istituzione federale nel suo complesso considerato; nel citato post, in particolare, si utilizzano le seguenti testuali espressioni: ^Pensavo di averle viste tutte nel calcio...pensavo non ci fosse limite al peggio. Una partita gestita in maniera indecente ed infine, al 100minuto, questo RIGORE ha sancito la nostra uscita dai play off. Penso non esistano commenti, penso che nessuno possa trovare le parole adatte per descrivere una cosa così vergognosa. D'altra parte, come in qualsiasi ambito in Italia, tutto finirà nel dimenticatoio e nessuno prenderà dei provvedimenti, ma sono certo che in un modo o nell'altro, ci penserà il signore”;

“4.- la società ASSOCIAZIONE CALCIO REGGIANA 1919 SpA, della violazione degli articolo 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Piazza Michael Joseph, nonché della violazione degli articoli 5, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Philipokos Ted, amministratore delegato e Chief Executive Officer (CEO) della società e dal sig. Napoli Aiman, calciatore tesserato per la medesima società”.

Nella riunione del 21 settembre 2018 il citato Tribunale Federale, disposta l'applicazione della sanzione, ex art. 23 CGS, nei confronti del calciatore Napoli Aiman (squalifica di due giornate e ammenda di Euro cinquecento), incartava le conclusioni e dichiarava chiuso il dibattimento.

La decisione, con le motivazioni, era pubblicata nel C.U. N.18/TFN del 25.09.2018.

2.- Con atto dell'1 ottobre 2018, la Procura Federale ha proposto gravame avverso la detta decisione, affidato a due motivi, lamentando come ingiusta ed erronea la pronuncia, in quanto in contrasto con le risultanze procedimentali e frutto di un'interpretazione errata delle norme del CGS, istando per la condanna di tutti i prefati soggetti che, ritualmente, hanno depositato agli atti le loro controdeduzioni.

Nella riunione del 24 ottobre 2018, fissata per la discussione, incartate le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Sul rilievo che la Procura Federale non aveva riscontrato l'istanza ex art.32 sexies del CGS, formulata e reiterata tempestivamente dai prefati soggetti, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l'eccezione di violazione del diritto di difesa formulata in proposito e, assorbite tutte le altre questioni, ha dichiarato improcedibile il deferimento.

L'art. 32 sexies CGF contempla e disciplina l'istituto della “sanzione concordata”, che l'indagato può attivare al fine di evitare l'incolpazione e, quindi, il deferimento, sicché si perviene ad una celere definizione del contenzioso in tempi notevolmente ristretti e con risparmio anche di oneri, consentendo all'indagato di evitare pubblicità negativa e, infine, di essere gravato da uno specifico

precedente, nel caso dovesse incorrere in futuro in un'analogia violazione (recidiva).

La Procura Federale sostiene nel gravame, con il primo motivo, che i deferiti avrebbero potuto far ricorso, prima del dibattimento, all'istituto dell'"Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti", ex art. 23 CGS, così equiparando erroneamente i due distinti istituti, come posto in evidenza dalla difesa dei resistenti nelle sue controdeduzioni, e omettendo così di avere contezza e tener da conto i differenti presupposti e finalità propri dei due istituti.

Rileva peraltro evidenziare i richiami operati dal Tribunale Federale ai precedenti in tema (TFN e questa Corte), lì dove afferma nella decisione qui in scrutinio che (testualmente) *"la condotta della Procura Federale comporti una violazione del diritto di difesa del deferito, soprattutto per la rilevanza che essa acquista in collegamento con l'art.32 sexies del CGS."*

E' di tutta evidenza, in conseguenza, come non possa trovare accoglimento la tesi della Procura Federale, secondo la quale la previsione ex art. 32 sexies costituirebbe una mera facoltà, con la conseguente sterilizzazione dell'asserito obbligo del Procuratore Federale di prendere in considerazione richieste volte all'applicazione di detto istituto: una simile applicazione, invero, ridurrebbe arbitrariamente gli strumenti difensivi posti a tutela dei diritti di tutti i destinatari del CGS.

4.- Con il secondo motivo, infine, la Procura Federale assume che il Tribunale avrebbe errato (testualmente) *"nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità del deferimento senza disporre la restituzione degli atti alla Procura per il dedotto e rilevato error in procedendo", "...affinché la stessa proceda alla verifica delle condizioni per una definizione del procedimento ex art. 32 sexies del CGS, ovvero in mancanza alla notifica di ulteriore deferimento."*

Questo motivo è inammissibile e manifestamente infondato, considerato che una simile procedura non è contemplata da alcuna norma, sicché non è dato riscontrare la lamentata violazione.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 17 aprile

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina